



8.2.9. Minori stranieri

Fonte: art. 34, comma 1, lettera b-bis), art 19, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 11, comma 1, lettera c-sexsies, del D.P.R. n. 394/1999; L. n. 47 del 7 aprile 2017; art. 63, comma 4 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981; Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 24622 del 28 agosto 2017; art. 9, comma 4 della L. n. 184/1983; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGPROGS/13323 del 23 giugno 2022; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGPROGS/16282 dell' 8 agosto 2022.

Ai minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono garantiti i diritti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, nella quale è espressamente prescritto che *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative...l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente”*.

La Legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” ha introdotto importanti novità legislative e più precisamente:

- 1) il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati;
- 2) il divieto di respingimento per i minori stranieri adottati che non sono muniti di visto di ingresso, rilasciato ai sensi dell'art. 32 della L. n. 184/1983, e che sono accompagnati da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado.

La Questura territorialmente competente, per i casi in cui è vietato il respingimento o l'espulsione può rilasciare un permesso di soggiorno per:

- a) **minore età** su richiesta del minore (seppur in assenza di passaporto o documento equipollente), direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina di un tutore, valido fino al compimento della maggiore età. Il permesso di soggiorno per minore età ha validità solo sul territorio nazionale;
- b) **affidamento**, sostitutivo del titolo di soggiorno per minore età, qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte del Tribunale per i minorenni. Tale titolo di soggiorno ha durata biennale, rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso;
- c) **motivi familiari** per il minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

I minori stranieri non accompagnati sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Ai minori stranieri non accompagnati è garantita l'erogazione delle prestazioni specialistiche senza la quota di partecipazione alla spesa, assegnando il codice di esenzione X24 individuato dal MEF, la cui validità cessa al raggiungimento dei 18 anni.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **174 Minore età, 225 Affidamento, 189 Motivi familiari, 175 Integrazione minore** in relazione alla fattispecie di appartenenza del cittadino minore.



930ed49e



Ai minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, presenti sul territorio nazionale, è garantita l'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN con regolare assegnazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e/o del Medico di Assistenza Primaria (MAP), assicurando gli stessi livelli di assistenza sanitaria prevista sul territorio nazionale in condizione di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, che estende i regolamenti di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 ai cittadini dei paesi terzi purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro. In favore dei predetti soggetti l'erogazione delle prestazioni sanitarie senza la partecipazione alla spesa, è garantita assegnando il codice di esenzione X23 individuato dal MEF, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valido dal momento dell'iscrizione fino al compimento dei 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni.

Si precisa infine che, ai minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, dal compimento dei 6 anni e fino al compimento dei 18 anni, è garantita l'applicabilità delle disposizioni contenute all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 43, comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, chiedendo la quota di partecipazione a fronte di ciascuna prestazione e laddove sia dichiarato lo stato di indigenza, la prestazione dovrà essere erogata con codice di esenzione X01.

Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei minori, cittadini extracomunitari.

Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Minore età Affidamento Integrazione minore Motivi familiari	A. Temporanea (in relazione tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> ● documento di identità (se esistente); ● codice fiscale; ● documento di identità del tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'affidatario; ● ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; ● documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; ● residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.



930ed49e



Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Minore età Affidamento Integrazione minore Motivi familiari	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale; • documento di identità del tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'affidatario; • permesso di soggiorno in corso di validità; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.
Rinnovo iscrizione		
Minore età Affidamento Integrazione minore	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; • copia del permesso di soggiorno scaduto; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.
Motivi familiari	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • permesso di soggiorno in corso di validità; • codice fiscale; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.



930ed49e

